

# STATUTI SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE

## I. Denominazione, sede, scopo, mezzi, tasse sociali

art. 1 Sotto la denominazione di SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE (sezione federale dal 1987) è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale, retta dal presente statuto e dagli art. 60ss del Codice Civile Svizzero.

art. 2 La sede della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE " è sita a Losone.  
Il recapito è: casella postale 619, 6616 Losone.

art. 3 La SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE si prefigge i seguenti scopi: promuovere l'educazione fisica in generale e la ginnastica in particolare. L'attività della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE può estendersi anche ad altre attività sportive quali l'unihockey, la pallavolo e l'indiaa.

art. 4 La SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE finanzia la propria attività con il patrimonio sociale, costituito dai beni immobili e mobili ed alimentato dalle tasse sociali, dai contributi liberi e dalle donazioni da parte di enti privati e pubblici e da proventi di manifestazioni. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

art. 5 Le tasse sociali minime sono fissate annualmente dall'Assemblea Generale ordinaria su proposta del Comitato.

## II. Soci

art. 6 Ogni persona che abbia interesse al conseguimento degli scopi sociali può essere ammessa a far parte della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE in qualità di socio previo versamento della tassa sociale annua e presa di conoscenza degli statuti societari.

Art. 7 I soci si suddividono nelle seguenti categorie:  
a) soci attivi, che praticano la ginnastica o una delle attività statutarie e partecipano direttamente all'attività indipendentemente dalla loro età;  
b) soci sostenitori, che contribuiscono finanziariamente

art. 8 I soci sono vincolati per l'anno sociale in cui hanno versato la quota sociale, fermo restante che l'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

art. 9 Ogni socio in regola con la tassa sociale ha diritto di voto e di eleggibilità.

- art. 10 Il mancato pagamento della tassa sociale anche dopo un richiamo, comporta l'automatica perdita della qualità di socio.
- art. 11 Se un socio compie atti contrari agli scopi della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE o ne lede gravemente gli interessi, il Comitato può radiarlo con effetto immediato con il voto di 2/3 dei membri, avvisandone l'interessato per iscritto.
- art. 12 Il socio colpito da questa sanzione può inoltrare ricorso con motivazioni scritte, entro il termine perentorio di 20 giorni all'indirizzo del comitato. In questo caso il comitato deve convocare al più presto un'assemblea straordinaria che deciderà in maniera inappellabile, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto.
- art. 13 Ogni persona ritenuta meritevole di particolare riconoscimento per l'attività svolta a favore della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE, può essere proclamata "socio onorario" dall'Assemblea Generale (con voto maggioritario semplice) su proposta del comitato.
- art. 14 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

### III. Organi sociali

- art. 15 Gli organi della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE sono:
- A. l'Assemblea Generale;
  - B. il Comitato;
  - C. i Revisori.

#### A. Assemblea generale

- art. 16 L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria, nei tre mesi successivi la fine dell'anno sociale.  
L'Assemblea Generale può essere convocata in seduta straordinaria autonomamente dal comitato oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci.  
Affinché sia valida l'assemblea generale deve essere convocata almeno 10 giorni prima, mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno ad ognuno dei soci di cui è noto il recapito nonché a mezzo stampa.
- art. 17 Le votazioni assembleari hanno luogo per alzata di mano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente statuto.  
Su richiesta della maggioranza dei soci presenti, le deliberazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto o per appello nominale.  
Ogni socio attivo, sostenitore o onorario ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di soci presenti ed avvengono a maggioranza semplice, ad eccezione del caso di scioglimento della società (art. 36).  
In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente dell'Associazione.

- art. 18 All'Assemblea Generale spettano in particolare le seguenti competenze:
- a) approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
  - b) approvazione dei resoconti annuali di attività;
  - c) approvazione dei conti annuali d'esercizio e di bilancio nonché (se del caso) lo stanziamento del preventivo;
  - d) elezione del Presidente del giorno e degli scrutatori;
  - e) nomina del Presidente e del comitato;  
valido per membri entranti o uscenti già approvati dal comitato  
Le nuove proposte, avvenute durante l'assemblea in corso, verranno valutate da parte del comitato per l'anno successivo;
  - f) nomina dei revisori;
  - g) adozione e modifica degli statuti;
  - h) fissazione della tassa sociale annua minima;
  - i) decisione e ratifica dello scioglimento della società;
  - l) nomina dei soci onorari;
  - m) decisione relativa ai ricorsi presentati dai soci radiati in conformità degli artt. 11 e 12 del presente statuto;
  - n) fissazione del numero dei membri del comitato.

L'ordine del giorno delle assemblee è stabilito dal comitato.

## B. Comitato

art. 19 Il numero dei membri di comitato è fissato dall'Assemblea e può variare da 7 a 13

art. 20 Compongono il comitato:

- a) un presidente;
- b) un vicepresidente;
- c) un segretario;
- d) un cassiere;
- e) da 1 a 9 membri.

art. 21 Al comitato incombono tutti quei compiti che non sono espressamente affidati all'Assemblea Generale ed in particolare l'amministrazione della società.

- art. 22 Il comitato deve mantenere contatti regolari con le autorità comunali, nonché con tutti gli Enti pubblici e privati interessati all'attività della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE.
- art. 23 Esclusa quella del Presidente, le cariche come pure il lavoro interno sono suddivise in seno al comitato.
- art. 24 La società é validamente rappresentata di fronte a terzi con la firma collettiva del Presidente, con il vicepresidente, o con il segretario, o con il cassiere.
- art. 25 I membri di comitato rimangono in carica per due anni e sono illimitatamente rieleggibili. Essi devono tenere la massima riservatezza sulle deliberazioni e le decisioni prese. Essi sono tenuti a comportarsi in modo corretto, in particolare ad astenersi dall'esprimere in pubblico e a terzi giudizi o critiche di qualsiasi natura verso colleghi di comitato e soci. I casi di indisciplina devono essere segnalati al presidente che allo scopo dovrà convocare una riunione di Comitato in tempi brevi allo scopo di discutere e risolvere la situazione.
- art. 26 Il comitato ha i poteri più estesi per gestire ed amministrare i beni e gli affari della società in esecuzione delle decisioni assembleari. Esso esamina le domande di ammissione ed i casi di radiazione. Esso si impegna nelle spese, nei limiti concessi dal bilancio e dal capitale sociale, convoca l'Assemblea generale, nomina eventuali commissioni speciali ed è responsabile della buona esecuzione delle misure prese.
- art. 27 Il Presidente dirige sia il Comitato, sia le assemblee. Egli è sostituito dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento.
- art. 28 Il cassiere provvede all'incasso delle somme dovute alla SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE, al pagamento delle spese autorizzate dal comitato. Egli allestisce il bilancio annuale, il conto perdite e profitti e si occupa dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.
- art. 29 Il segretario evade la corrispondenza, allestisce i verbali delle assemblee e delle sedute di comitato.
- art. 30 Il comitato decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un breve verbale.
- art. 31 La frequenza delle riunioni di comitato è fissata secondo necessità, ma devono tenersi almeno una volta al mese. La partecipazione dei membri del comitato, alle sedute, è obbligatoria. In caso d'assenza dovrà essere avvertito il presidente o la segretaria.

### C. Revisori

- art. 32 Il controllo finanziario della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE è affidato alla commissione di revisione composta da due membri e da un supplente nominati dall'Assemblea generale.  
Essi rimangono in carica per due anni e sono illimitatamente rieleggibili.  
Possono rivestire la carica di revisore sia persone fisiche sia persone giuridiche.  
La carica di revisore è incompatibile con la carica di membro di comitato.  
Alla fine di ogni esercizio la commissione di revisione presenterà un rapporto all'assemblea generale.

### IV. Revisione degli statuti

- art. 33 Ogni revisione parziale o totale del presente statuto può avvenire su proposta del comitato o su proposta in forma scritta da parte di almeno 1/5 dei soci.
- art. 34 La revisione parziale o totale degli statuti avviene nell'ambito di un'Assemblea Generale ordinaria o di un'Assemblea Generale straordinaria espressamente convocata.  
La procedura di revisione deve essere menzionata all'ordine del giorno.  
La deliberazione avviene qualunque sia il numero dei soci presenti e necessita il consenso di almeno 2/3 dei soci presenti.

### V. Scioglimento

- art. 35 Lo scioglimento della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE può essere proposto sia dal comitato, sia da una domanda scritta e motivata da parte di almeno la metà dei soci.
- art. 36 La proposta di scioglimento farà oggetto di un'Assemblea Generale straordinaria esclusivamente consacrata a tale scopo.  
La decisione di scioglimento dovrà essere votata da 4/5 dei soci presenti all'Assemblea ed il voto avverrà a scrutinio segreto.
- art. 37 In caso di scioglimento della SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE il patrimonio esistente (capitali, beni mobili ed immobili) verrà devoluto per scopi analoghi e compatibili con lo scopo sociale

## VI. Disposizioni finali

art. 38 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda agli statuti dell'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG), della Federazione Svizzera di Ginnastica (FSG), al Codice Civile Svizzero ed al Codice Svizzero delle Obbligazioni

Il presente statuto è stato:

- approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Losone il 18 febbraio 1985,
- modificato dall'assemblea generale del 18 novembre 2006,
- ulteriormente ed integralmente revisionato in data odierna ed entra immediatamente in vigore

SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA LOSONE

Il Presidente:

La Segretaria: